



Città di Spoleto®

Pag. 1 di 12

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 19 DEL 28/04/2021

Unità proponente: Ufficio TPL

Direzione Polizia Municipale

Oggetto: ZTL 2021 CRITERI GENERALI AUTORIZZAZIONI ZONE A TRAFFICO LIMITATO DAL MESE DI MAGGIO 2021

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per la provvisoria amministrazione dell'Ente
ai sensi e per gli effetti dell'art. 141 del D.Lgs. 267/2000

TENUTO CONTO CHE:

*) con decreto 12/03/2021 (Prot. U-0026767) del Prefetto della Provincia di Perugia, il Consiglio Comunale di Spoleto, eletto a seguito delle consultazioni amministrative del 10 giugno 2018, è sospeso nelle more di emanazione del decreto di scioglimento;

*) che il Prefetto Dott.ssa. Tiziana Tombesi è nominato Commissario Prefettizio del Comune di Spoleto per la provvisoria amministrazione dell'Ente, con i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;

*) con decreto del 01/04/2021 del Presidente della Repubblica Italiana, è decretato lo scioglimento del Consiglio comunale di Spoleto ed è nominata la Dott.ssa Tiziana Tombesi quale Commissario Straordinario del Comune di Spoleto, fino all'insediamento degli organi ordinari (notificato a mezzo posta elettronica certificata, dalla Prefettura di Perugia, in data 09/04/2021 assunto a protocollo dell'ente con n. A-0019770-2021).

VISTI:

- a) il decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285 recante il "*Nuovo codice della strada*";
- b) il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n° 495 recante il "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*";
- c) l'articolo 149 recante "Principi generali in materia di finanza propria e derivata" del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 in materia di autonomia finanziaria degli enti locali;

precisato: che ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285 le denominazioni stradali e di traffico di interesse al presente provvedimento hanno i seguenti significati:

a) **AREA PEDONALE:** zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali;

b) **CENTRO ABITATO:** insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada,

c) **CIRCOLAZIONE:** è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada,

Città di Spoleto

Piazza del Comune n. 1 – 06049 Spoleto (PG) - Regione Umbria - Telefono +39 0743.2181- Fax +39 0743.218246
C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544 Sito internet: www.comune.spoleto.pg.it PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it



**ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 19 DEL 28/04/2021**

d) **PARCHEGGIO**: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli,

e) **ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)**: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli;

RILEVATO che l'Amministrazione comunale in materia di zone a traffico limitato ha adottato i seguenti principali provvedimenti:

1) la deliberazione di giunta comunale n° 563 del 29 marzo 1990 con la quale si è **ISTITUITA LA ZTL NEL CENTRO STORICO DI SPOLETO**;

2) l'ordinanza sindacale n° 178 del 15 maggio 2012 recante i **Criteria generali autorizzazioni zone a traffico limitato dal 1° giugno 2012**;

3) la delibera di giunta comunale n° 306 del 24 ottobre 2012 con la quale si è approvato il **“Progetto grafico degli elementi informativi e di comunicazione urbana nell’ambito del progetto di visibilità della Mobilità Alternativa – Provvedimenti conseguenti”**;

4) la delibera di giunta comunale n° 178 del 26 giugno 2014 con cui si è disposto di delimitare, ai sensi dell'art. 7 comma 9 CdS, nell'ambito della ZTL del Comune di Spoleto, istituita con deliberazione di giunta comunale n° 563/90 una ulteriore area denominata “ZTL A1”, con decorrenza 4 luglio 2014;

5) la deliberazione di giunta comunale n° 347 del 12 dicembre 2014 con la quale si sono adottate **disposizioni in materia di denominazione percorsi e parcheggi della MOBILITA ALTERNATIVA, perimetrazione, orari e criteri di accesso ZTL e disciplina della sosta per l’attivazione del parcheggio P3 POSTERNA e dei percorsi meccanizzati correlati**;

6) l'ordinanza sindacale n° 6 del 22 gennaio 2015 recante i **Criteria generali autorizzazioni zone a traffico limitato dal 1° febbraio 2015**;

RITENUTA OPPORTUNA l'adozione di un apposito provvedimento di disciplina dei criteri generali per il rilascio dei permessi ZTL con decorrenza dal 1° maggio 2021 con l'abrogazione delle ordinanze sindacali nn. 6 del 22 gennaio 2015, 21 del 21 aprile 2015 e 47 del 24 agosto 2015 e 684 del 29 dicembre 2016;

ORDINA

ART. 1 – FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. La presente ordinanza disciplina i criteri generali per le **autorizzazioni di transito e sosta nelle zone a traffico limitato – ZTL - del Comune di Spoleto** individuate e delimitate con delibera di giunta comunale in coerenza con l'obiettivo di contenere la circolazione dei veicoli a tutela della prevalenza pedonale, della qualità ambientale e dei luoghi di valore storico – artistico e del valore di **Spoleto – Città aperta all'uomo**.

2. Ai fini dell'applicazione della presente ordinanza il permesso è riferito esclusivamente ad un autoveicolo di cui il richiedente sia il proprietario o sia titolare di altro titolo che determini l'esclusività di uso come risulta dalla carta di circolazione ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del codice della strada o che lo stesso sia di proprietà di un componente del proprio nucleo familiare. Analogo permesso viene rilasciato agli utilizzatori di veicoli aziendali previa esibizione di apposita certificazione che attesti l'uso del mezzo rilasciato dalla società/azienda proprietaria dello stesso.



**ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 19 DEL 28/04/2021**

3. I velocipedi, i motocicli ed i ciclomotori sono autorizzati a transitare e sostare nella ZTL A/A1, B (solo residenti) e C senza rilascio di alcun permesso.

ART. 2 - TIPOLOGIE PERMESSI

1. I permessi ZTL autorizzano il transito e la sosta in tutta l'area di circolazione della ZTL di appartenenza del titolare, devono essere esposti in modo visibile nella parte interna del parabrezza anteriore del veicolo e possono essere di tipo **PERMANENTE** o di tipo **TEMPORANEO**.

I titolari di PERMESSO ZTL B possono transitare e sostare all'interno di tale ZTL per brevi operazioni di carico e scarico con accesso da piazza della Libertà e sono autorizzati a transitare e sostare all'interno della ZTL A e A1.

I titolari del permesso ZTL A, sono autorizzati a transitare e sostare anche all'interno della ZTL A1.

2. I PERMESSI ZTL PERMANENTI, salvo le eccezioni di legge, hanno la durata di:

a) cinque anni per le categoria **RESIDENTI (RB e RR)**, **ENTI E SERVIZI PUBBLICI (PA)**, **FORZE DI POLIZIA-TAXI-PROTEZIONE CIVILE**, e comunque fino al 31 dicembre dell'ultimo anno di validità del permesso;

b) due anni per le altre categorie e comunque fino al 31 dicembre dell'ultimo anno di validità del permesso fatta eccezione per quanto indicato agli artt.: 5 comma 2 lettera a, 10 comma 2 e 18 comma 2;

3. Il rilascio dei PERMESSI ZTL è subordinato al pagamento di un diritto di istruttoria e sono rilasciati dall'unità organizzativa individuata dalla Giunta comunale;

4. I PERMESSI TEMPORANEI, salvo quanto indicato ai commi 5, 6 e 7, e all'articolo 10 della presente ordinanza hanno una validità giornaliera e sono rilasciati per motivi contingenti, nel rispetto della segnaletica vigente, nei seguenti casi:

a) **TRASPORTO MATERIALI VOLUMINOSI**;

b) per persone che devono sottoporsi a **VISITE E/O TERAPIE MEDICHE**, per il trasporto di persone con ridotte capacità motorie non titolari di contrassegno invalidi, per i proprietari di animali che devono sottoporre gli stessi a visite e/o terapie veterinarie in studi siti all'interno della ZTL;

c) **EVENTI RELIGIOSI** così indicati:

c.1. *matrimoni: sono autorizzabili massimo n° 5 (cinque) veicoli;*

c.2. *battesimi: sono autorizzabili massimo n° 2 (due) veicoli;*

c.3. *lo svolgimento di funerali non è oggetto di rilascio permessi ZTL ma di eventuali e se necessari specifici provvedimenti di disciplina della circolazione;*

d) **TRASLOCHI** per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni;

e) **TESTATE GIORNALISTICHE ED EMITTENTI RADIOTELEVISIVE** limitatamente alle situazioni di interesse (spettacoli, manifestazioni ed altri eventi);

f) **DITTE ED IMPRESE** in caso di pronto intervento nei giorni festivi;

g) **MEDICI DI FAMIGLIA** in caso di richieste di pronto intervento nei giorni festivi.



**ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 19 DEL 28/04/2021**

5. In occasione di manifestazioni e/o eventi di notevole interesse caratterizzate da durata superiore **ad un giorno** il permesso temporaneo potrà essere rilasciato per il tempo occorrente. La presente deroga deve essere debitamente documentata.

6. Per i veicoli sostitutivi di quelli autorizzati è rilasciato gratuitamente un permesso temporaneo sostitutivo per la durata necessaria previa riconsegna di quello permanente. Il permesso permanente è custodito dal Corpo di Polizia Locale. Sul permesso temporaneo sostitutivo è indicata l'esenzione dall'attivazione dei dispositivi di controllo della sosta dei parcheggi a pagamento ove il richiedente sia in possesso di apposito abbonamento rilasciato dal soggetto gestore dei parcheggi.

7. I titolari di permesso di solo transito qualora siano impossibilitati ad usufruire del proprio spazio privato a causa di cantiere di opere pubbliche, di eventi e manifestazioni possono disporre gratuitamente di un permesso temporaneo alla sosta valido fino alla data presunta di fine lavori e nel quale è indicato la deroga all'attivazione del dispositivo di controllo della sosta.

8. I titolari di veicoli utilizzati per il trasporto di ospiti in età scolare di enti pubblici non economici con sede all'interno della Z.T.L., possono usufruire di un permesso limitatamente ai periodi di attività comunicati dall'istituto e per una fascia oraria massima di 1 ora giornaliera; i dati relativi agli ospiti dovranno essere comunicati dai singoli istituti.

9. Ai titolari di contratti di lavoro per la consegna a domicilio viene rilasciato un permesso della validità pari alla durata del contratto e valido tutti i giorni dalle ore 19:00 alle ore 22:00.

10. I PERMESSI ZTL TEMPORANEI sono rilasciati dal Comando di Polizia Locale, e, fatta eccezione per quelli individuati ai commi 6 e 7 del presente articolo, sono soggetti al pagamento di una tariffa, definita da apposito atto della Giunta comunale, da corrispondere al momento del rilascio, fatte salve eventuali deroghe al pagamento previste da delibera di Giunta comunale.

ART. 3 – CARATTERISTICHE PERMESSI

1. I **PERMESSI PERMANENTI ZTL** sono costituiti da un contrassegno cartaceo da esporre in maniera visibile sulla parte anteriore del veicolo ed indicante **una sola targa**.

2. Il contrassegno di cui al comma 1 è caratterizzato dai seguenti elementi ed informazioni:

- a) *colore e sigla in relazione alla categoria dell'avente diritto ai sensi della presente ordinanza;*
- b) *ologramma del Comune di Spoleto;*
- c) *targa del veicolo;*
- d) *scadenza del permesso ZTL;*
- e) *lettera della ZTL di appartenenza.*

3. Nella parte posteriore del contrassegno dei PERMESSI PERMANENTI ZTL sono indicati:

- a) *dati anagrafici;*
- b) *assolvimento imposte e diritti dovuti.*

4. I **PERMESSI TEMPORANEI ZTL** sono costituiti da un documento recante le seguenti indicazioni:



**ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 19 DEL 28/04/2021**

- a) *tipologia di permesso;*
- b) *targa del veicolo;*
- c) *scadenza del permesso;*
- d) *varco di accesso;*
- e) *assolvimento diritti dovuti.*

5. Le ulteriori indicazioni da riportare sul permesso verranno **definite dal comando della polizia locale.**

ART. 4 – RESIDENTI (BIANCO – RB)

1. Il **PERMESSO ZTL di colore BIANCO con la sigla RB** per il transito e la sosta è rilasciato ai possessori di veicolo che risiedono all'interno della delimitazione della ZTL e agli appartenenti a convivenze anagrafiche ubicate nello stesso perimetro.

2. I titolari dei PERMESSI ZTL BIANCO RB transitano e sostano in tutta la ZTL di appartenenza.

3. Qualora un residente in ZTL sia bisognoso di cure ed assistenza può richiedere il rilascio di un PERMESSO ZTL BIANCO RB a favore del soggetto che presta assistenza. Ai fini del rilascio è necessario presentare idonea certificazione medica. Il permesso è valido per un massimo di **sei mesi** ed è rinnovabile previa presentazione di certificazione medica.

4. Per ogni **famiglia anagrafica** possono essere rilasciati fino a **DUE permessi permanenti** della presente tipologia.

**ART. 5 – DIMORANTI NON ABITUALI PROPRIETARI DI IMMOBILI NON RESIDENTI NELLE ZTL
(GIALLO – D)**

1. Il **PERMESSO ZTL di colore GIALLO con la sigla D** per il transito e la sosta è rilasciato a **dimoranti non abituali**, intesi in coloro che sono titolari di un contratto di locazione ad uso privato che deve risultare registrato con data certa e a **proprietari non residenti** intesi in coloro che sono titolari di un diritto reale su di un immobile ad uso abitativo, non locato, ubicato all'interno della ZTL.

2. Le prescrizioni del PERMESSO ZTL GIALLO D sono:

- a) *durata pari a quella del contratto di locazione per i dimoranti;*
- b) *durata pari a 5 anni per i proprietari non residenti;*
- c) *circolazione e sosta in tutta la ZTL di appartenenza;*
- d) *un PERMESSO per dimora dichiarata o immobile di proprietà con indicazione di una targa.*



**ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 19 DEL 28/04/2021**

ART. 6 – GARAGE ED AREE PRIVATE (GRIGIO)

1. Il **PERMESSO ZTL di colore GRIGIO** per il solo transito è rilasciato ai soggetti che hanno la disponibilità dell'uso esclusivo di un garage e/o di un posto auto privato all'interno dell'area di circolazione della ZTL e non si somma con i permessi rilasciati di transito e sosta.

2. Nel caso in cui la disponibilità del posto auto scaturisca da un contratto di locazione o da altro rapporto avente natura temporanea, nel contrassegno di circolazione dovrà essere inserita la scadenza.

ART. 7 - HOTEL ED ALTRI ESERCIZI RICETTIVI (BIANCO - H)

1. Il **PERMESSO ZTL di colore BIANCO con la sigla H** è rilasciato ai veicoli di proprietà di HOTEL ed altri ESERCIZI RICETTIVI ubicati all'interno della ZTL. La proprietà o diritto equipollente deve risultare dai pubblici registri automobilistici con indicazione sulla carta di circolazione. Per ogni HOTEL o altro ESERCIZIO RICETTIVO è possibile rilasciare non più di due permessi con l'indicazione di una sola targa. L'autorizzazione consente la circolazione e la sosta in tutta l'area delle ZTL di appartenenza.

2. Il veicolo diretto ad HOTEL o altri ESERCIZI RICETTIVI ubicati nell'area delimitata dalla ZTL transita senza rilascio di specifica autorizzazione. L'ospite di tali strutture è autorizzato alla sosta, nel rispetto della segnaletica vigente, mediante l'esposizione di apposito abbonamento rilasciato dalla struttura ricettiva.

3. Le strutture di cui al presente articolo hanno l'obbligo di comunicare le targhe dei veicoli dei propri ospiti entro 48 (*quarantotto ore*) dall'accesso al Corpo di Polizia Locale, mediante recapito email concordato. Le targhe dei veicoli saranno inserite così come comunicate, per cui in caso di errore nella loro indicazione l'utente dovrà proporre ricorso al Giudice di Pace di Spoleto e/o al Prefetto di Perugia. Analoga procedura dovrà essere seguita dall'utente in caso di mancata comunicazione della targa da parte della struttura ricettiva.

4. Il Corpo di Polizia Locale effettua i controlli sulle comunicazioni effettuate.

ART. 8 - DITTE ED IMPRESE (ARANCIONE - A)

1. Il **PERMESSO ZTL di colore ARANCIONE con la sigla A** per il transito e la sosta nelle ZTL è rilasciato a ditte e imprese che effettuano servizi di pronto intervento.

2. Ad ogni ditta o impresa è rilasciato un **PERMESSO ZTL ARANCIONE A** per i veicoli inseriti nei propri registri dei beni ammortizzabili. Non possono essere rilasciati **più di sei permessi** che a loro volta non possono indicare **più di una targa**.

3. La validità del permesso è limitata ai soli giorni feriali.

ART. 9 – ISTITUTI DI VIGILANZA (ARANCIONE – A) vedi sopra

1. Il **PERMESSO ZTL di colore ARANCIONE con la sigla A** per il transito e la sosta nelle ZTL è rilasciato a ditte e imprese che effettuano servizi di vigilanza, pronto intervento su allarme e ispettivo notturno e diurno, servizio di trasporto valori;



**ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 19 DEL 28/04/2021**

1. Ad ogni ditta o impresa è rilasciato un PERMESSO ZTL ARANCIONE A per i veicoli inseriti nei propri registri dei beni ammortizzabili. Possono essere rilasciati tanti permessi, validi per l'intero arco della settimana, quanti sono i mezzi intestati che a loro volta non possono indicare più di una targa.

ART. 10 – LAVORI ED OPERE EDILI (ARANCIONE, ED)

1. Il PERMESSO ZTL di colore ARANCIONE con la sigla ED per il transito e la sosta nelle ZTL, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 9, è rilasciato ai veicoli dell'impresa affidataria di lavori di edilizia privata o pubblica.
2. Il permesso è valido dalle ore 07:00 fino alle ore 20:00 dei giorni feriali ed ha una durata di giorni pari a quella di conclusione dei lavori.

ART. 11 - ESERCIZI COMMERCIALI (MARRONE - C)

1. Il PERMESSO ZTL di colore MARRONE con la sigla C per il transito e la sosta è rilasciato per i veicoli al servizio di società e/o ditte individuali con sede all'interno delle ZTL per il raggiungimento della sede del proprio esercizio finalizzato esclusivamente al carico e scarico delle merci. Tale permesso consente il transito e la sosta nei seguenti orari:
 - a) antimeridiani = dalle ore 7:00 alle ore 10:00,
 - b) pomeridiani = dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

1-bis. Analogo permesso, senza limitazioni orarie, è rilasciato agli esercizi commerciali e artigianali che svolgono servizi a domicilio debitamente documentati.
2. Per i soggetti di tale categoria non possono essere rilasciati più di un permesso con l'individuazione di una sola targa. Il permesso deve essere intestato all'attività commerciale cui il veicolo è al servizio.

ART. 12 – AMBULANTI (ARANCIONE - AM)

1. Il PERMESSO ZTL di colore ARANCIONE con la sigla AM per il transito e la sosta nell'area assegnata è rilasciato agli ambulanti a posto fisso ubicato all'interno della ZTL.
2. Analogo PERMESSO è rilasciato agli abituali espositori dei mercati che si svolgono nell'area ZTL.

ART. 13 - TRASPORTO MERCI (VIOLA, TM)

1. Il PERMESSO ZTL di colore VIOLA con la sigla TM per il transito e la sosta nelle ZTL A, A1 e C è rilasciato ai titolari di veicoli all'uopo immatricolati, che svolgono attività ordinarie di trasporto merci non rientranti nelle altre categorie per operazioni di carico e scarico esclusivamente nella seguenti fasce orarie, nel rispetto della segnaletica vigente:
 - a) antimeridiane = dalle ore 7:00 alle ore 11:00,
 - b) pomeridiane = dalle ore 18:00 alle ore 20:00.
2. Rimane fermo quanto disposto in materia di PERMESSI TEMPORANEI.



**ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 19 DEL 28/04/2021**

ART. 14 – RAPPRESENTANTI (VERDE - AC)

1. Il **PERMESSO ZTL di colore VERDE con sigla AC** per il transito e la sosta nelle ZTL, salvo quanto disposto al comma 2, è rilasciato agli agenti e rappresentanti di commercio, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, che trasportano merci di rappresentanza e ai rappresentanti di preziosi sempre iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ed in possesso della autorizzazione del Questore. Nel **PERMESSO ZTL VERDE AC** può essere indicata **una targa**; tale **PERMESSO** è valido esclusivamente per i giorni feriali.

2. La sosta ed il transito in corso Mazzini (ZTL B) è consentita, dalle ore 09.00 alle ore 11.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00, esclusivamente a coloro che tra questi svolgono attività di rappresentanza di preziosi, in tal caso il permesso di cui sopra, sarà valido anche per la ZTL B.

ART. 15 – MEDICI DI FAMIGLIA (BIANCO – M)

1. Il **PERMESSO ZTL di colore BIANCO con la sigla M** per il transito e la sosta in tutte le ZTL è rilasciato ai cd **MEDICI DI FAMIGLIA** dei residenti del Comune di Spoleto.

2. La validità del permesso è limitata ai soli giorni feriali.

ART. 16 – PARROCI (BIANCO – P)

1. Il **PERMESSO ZTL di colore BIANCO con la sigla P** per il transito e la sosta nelle ZTL A, A1 e C è rilasciato ai parroci e loro vicari del Comune di Spoleto con parrocchia all'interno della ZTL, su richiesta della **ARCHIDIOCESI**.

ART. 17 – TERZO SETTORE (BIANCO, 3S)

1. Il **PERMESSO ZTL di colore BIANCO con la sigla 3S** per il transito e la sosta in tutte le aree di circolazione delle ZTL è rilasciato alle cooperative sociali di tipo A, alle associazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale e ad associazioni o organismi analoghi che abbiano nel loro statuto la finalità di assistenza alla persona, che siano regolarmente iscritte ai rispettivi registri o albi regionali, con almeno una delle seguenti condizioni:

a) le cooperative o associazioni devono essere titolari di strutture residenziali o semiresidenziali socio-sanitarie o socio-assistenziali (rivolte a minori, disabili, anziani, malati psichiatrici, ecc.) con sede all'interno delle ZTL, limitatamente a quanto necessario agli spostamenti degli utenti;

b) svolgere servizi di assistenza e supporto domiciliare o di accompagnamento di persone residenti o dimoranti all'interno della ZTL.

2. I **PERMESSI ZTL BIANCO 3S** possono essere rilasciati nel numero massimo di dieci permessi per ogni organismo.



**ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 19 DEL 28/04/2021**

ART. 18 - MAMME (ROSA)

1. Alle donne in stato di gravidanza è rilasciato un **PERMESSO ZTL di colore ROSA** che consente la circolazione e la sosta nelle ZTL A, A1 e C.

2. Il permesso è valido fino al compimento del dodicesimo mese di vita del neonato, e nello stesso possono essere autorizzate due targhe.

ART. 19 - MAGISTRATURA – UFFICIALI GIUDIZIARI (BIANCO – AG, UG, PG)

1. Il **PERMESSO ZTL di colore BIANCO con la sigla AG ed UG** per il transito e la sosta nelle aree di circolazione delle ZTL A, A1 e C è rilasciato:

a) ai magistrati assegnati al Tribunale di Spoleto - **AG**;

b) agli ufficiali giudiziari su richiesta dell'UNEP (ufficio notifiche esecuzioni protesti) - **UG**.

2. Qualora venga richiesto può essere rilasciato un permesso ai veicoli appartenenti alla polizia giudiziaria con targa di copertura civile – **PG**.

ART. 20 - ENTI E SERVIZI PUBBLICI (BIANCO – PA)

1. I veicoli intestati agli enti territoriali (*Comune, Provincia, Regione, Comunità Montana, Consorzio di Bonificazione Umbra*) nonché delle aziende che erogano servizi pubblici, se contrassegnati con scritta e/o simbolo, possono transitare e sostare in qualsiasi area delle ZTL senza rilascio di alcun permesso.

2. Ciascun ente comunica preventivamente l'elenco delle targhe dei veicoli suddetti.

3. Se i veicoli non sono contrassegnati da scritta e/o simbolo saranno dotati di apposito **PERMESSO ZTL di colore BIANCO con sigla PA** per il transito e la sosta in qualsiasi area di circolazione.

4. Il permesso ZTL di colore bianco con sigla PA per il transito e la sosta in qualsiasi area di circolazione è rilasciato, altresì, alle società ed imprese individuali che sulla base di contatti di servizio svolgono le funzioni attribuite ai soggetti di cui al comma 1. Il permesso è valido per la durata del contratto.

ART. 21 - FORZE DI POLIZIA – TAXI - PROTEZIONE CIVILE

1. Sono autorizzati a transitare e sostare in tutte le aree di circolazione delle ZTL, senza rilascio di alcun contrassegno i veicoli di: POLIZIA DI STATO, CARABINIERI, FORZE ARMATE, GUARDIA DI FINANZA, POLIZIA PENITENZIARIA, CORPO FORESTALE DELLO STATO, VIGILI DEL FUOCO, POLIZIA PROVINCIALE, POLIZIA LOCALE, PRONTO SOCCORSO, VEICOLI APPARTENENTI ALLA PROTEZIONE CIVILE, nonché alle ASSOCIAZIONI ed ai GRUPPI DI PROTEZIONE CIVILE ISCRITTI nel REGISTRO REGIONALE CONTRASSEGNAZIONE con scritta o simbolo, TAXI, VEICOLI A NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE. Ciascuna forza di polizia o servizio comunica preventivamente l'elenco delle targhe dei veicoli interessati.

ART. 22 – STAMPA (CELESTE - S)

1. Il **PERMESSO ZTL di colore CELESTE con la sigla S** per il transito e la sosta è rilasciato alle “*testate giornalistiche*” contenenti pagine locali e alle emittenti radiofoniche e televisive locali. Per ogni testata o emittente



**ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 19 DEL 28/04/2021**

richiedente non possono essere rilasciati più di due permessi validi in tutta l'area di circolazione delle ZTL A e C. Nel permesso può essere indicata una sola targa.

2. Il permesso è rilasciato a seguito di richiesta effettuata dal responsabile della testata giornalistica.

ART. 23 - ISTITUTI DI CREDITO ED ASSOCIAZIONI BANCARIE (GRIGIO - B)

1. Il **PERMESSO ZTL di colore GRIGIO con la sigla B** per il transito e la sosta è rilasciato agli Istituto di Credito ed Associazione Bancaria con sede nelle ZTL per il raggiungimento della sede. Non possono essere rilasciati più di quattro permessi per istituto.

ART. 24 - VEICOLI A PROPULSIONE ELETTRICA (BIANCO - E)

1. Ai veicoli esclusivamente a propulsione elettrica sono rilasciati **PERMESSI PERMANENTI ZTL di colore BIANCO con la sigla E** per il transito e la sosta validi in tutte le ZTL A, A1 e C.

ART. 25 - VEICOLI DIRETTI ALLE FARMACIE

1. I **veicoli diretti alle FARMACIE ubicate nelle ZTL**, negli orari di vigenza delle medesime, sono autorizzati al transito e alla sosta per il tempo strettamente necessario al reperimento dei farmaci. Il conducente deve dichiarare la targa alla farmacia, la quale provvederà a comunicare gli estremi della stessa con gli estremi dello scontrino fiscale (*numero progressivo ed orario*) al Corpo di Polizia LOCALE. Qualora la farmacia non avesse il farmaco richiesto la farmacia si limiterà a comunicare targa, orario e tentativo di vendita.

2. La comunicazione della farmacia avviene entro 48 (*quarantotto ore*) dall'accesso mediante recapito email concordato.

ART. 26 - PORTATORI HANDICAP - RINVIO

1. Il transito e la sosta nelle ZTL è consentito alle persone invalide autorizzate ai sensi dell'articolo 188 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285, dell'articolo 381 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n° 495 e dell'articolo 11 e 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n° 503.

2. La disciplina comunale è determinata con l'ordinanza sindacale n° 112 dell'8 aprile 2011.

ART. 27 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. La mancata esposizione, da parte dei titolari del **PERMESSO ZTL**, nelle modalità determinata dalla presente ordinanza, comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267.



ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 19 DEL 28/04/2021

ART. 28 – COMMISSIONE TECNICA

1. In caso di ricorsi, conflitti o casi non contemplati dall'ordinanza può essere istituita una commissione tecnica per la ZTL per il rilascio di appositi pareri entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta per il rilascio di parere.

2. La commissione è presieduta dal Comandante della Polizia Locale e da funzionari o istruttori direttivi dell'ente con competenze attinenti alla problematica.

ART. 29 - CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI

1. I controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà contenute nelle domande per il rilascio delle autorizzazioni deve essere eseguito dai responsabili del procedimento quando sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle stesse, oppure a campione.

ART. 30 – DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI

1. La giunta comunale determina annualmente le tariffe da applicare in relazione alla diversa tipologia dei permessi.

2. La circolazione dei veicoli nelle ZTL deve avvenire nel rispetto della segnaletica orizzontale e verticale vigente.

3. In caso di perdita dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio del permesso di accesso alla ZTL il titolare è tenuto alla sua tempestiva riconsegna presso gli uffici della unità organizzativa individuata dalla giunta comunale.

4. Il personale dell'unità organizzativa individuata dalla giunta comunale che espleta servizio di front office, in caso di richiesta di variazione di residenza dall'interno delle ZTL al loro esterno, ha l'obbligo di procedere al ritiro immediato dei permessi di accesso con contestuale revoca degli stessi nell'apposito applicativo.

5. I criteri generali di cui alla presente ordinanza entrano **in vigore il 01 maggio 2021** con l'abrogazione delle ordinanze sindacali nn. 6 del 22 gennaio 2015, 21 del 21 aprile 2015, 47 del 24 agosto 2015 e 684 del 29 dicembre 2016.

ART. 31 – INFORMAZIONI PROCEDIMENTALI

1. Ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 7 agosto 1990, n° 241:

a) il provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse entro il termine perentorio di sessanta giorni mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o di centoventi giorni mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato. E' previsto ricorso gerarchico improprio contro la collocazione della segnaletica entro sessanta giorni al Ministro delle Infrastrutture, ai sensi dell'articolo 37 del Codice della Strada, approvato con decreto legislativo 30 Aprile 1992, n° 285 e nel rispetto delle formalità stabilite dall'articolo 74 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n° 495. Il termine decorre dal giorno in cui sia scaduto il termine di pubblicazione all'albo pretorio da parte degli altri soggetti interessati;



Città di Spoleto®

Pag. 12 di 12

**ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 19 DEL 28/04/2021**

b) il responsabile dell'attività è il dirigente comandante ten. col. Massimo ing. COCETTA con il supporto degli ufficiali appartenenti al Corpo.

L'Ordinanza è redatta in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale" ed è pubblicata per quindici giorni all'albo pretorio del Comune di Spoleto www.comune.spoleto.pg.it .

Si propone l'adozione del presente provvedimento attestandone la regolarità tecnico-amministrativa

**Il Dirigente
ten. col. Massimo Coccetta**

**Il Commissario Straordinario
del Comune di Spoleto**

Dott.ssa Tiziana Tombesi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Spoleto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Tiziana Tombesi;1;22334762

Città di Spoleto

Piazza del Comune n. 1 – 06049 Spoleto (PG) - Regione Umbria - Telefono +39 0743.2181- Fax +39 0743.218246
C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544 Sito internet: www.comune.spoleto.pg.it PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it